

L'art. 124, co.8, del TUA: commento alla Sentenza Corte di Cassazione – Sez. III n. 27670/2025

Autorizzazione allo scarico: validità, rinnovo, silenzio-assenso

A cura del dott. Mauro Kusturin

L'art.124 del D. Lvo n.152/2006, in campo ambientale e, in particolar modo, in materia di scarichi idrici, è stato spesso oggetto di interesse della giurisprudenza e della dottrina; personalmente, ho scritto diversi contributi sul citato articolo¹.

Nel dettaglio, argomento del presente intervento dottrinale è il comma 8 del richiamato disposto normativo, il quale dispone che:

- ✓ “l'autorizzazione è valida quattro anni dal momento del rilascio”;
- ✓ “un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo”;
- ✓ la precedente autorizzazione rimane efficacia, senza limite, anche dopo la scadenza “se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”;
- ✓ la precedente autorizzazione, per scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, rimane efficace per 6 mesi dopo la scadenza “se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”
- ✓ le regioni possono prevedere, per gli scarichi di acque reflue domestiche, forme tacite di rinnovo.

¹ M. Kusturin, “Art. 45 D.lgs 152/99 sostituito dall'art. 124 D.lgs 152/2006. Rinnovo autorizzazione allo scarico” – www.dirittoambiente.com – pubblicato il 29/05/2006;

M. Kusturin, “Alcune considerazioni sul procedimento di autorizzazione allo scarico ex art.124 D.Lgs. 152/2006” – www.dirittoambiente.com – pubblicato il 15/11/2009;

M. Kusturin, “L'autorizzazione allo scarico” – www.dirittoambiente.com – pubblicato il 23/02/2010;

M. Kusturin, “D.Lgs. 152/2006: un esame ragionato dell'art.124 e del suo ambito di applicazione” – www.dirittoambiente.com – pubblicato il 12/05/2011;

M. Kusturin, “D.lgs. 152/2006 art. 124 comma 8: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico” – www.dirittoambiente.com – pubblicato il 26/10/2011.

Ed è proprio l'iter di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, molto spesso, a rivelare problematiche che investono diversi aspetti, sia dal punto di vista *procedurale-amministrativo*, sia da quello *sanzionatorio*; con l'avvento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale – AUA* (e delle altre *Autorizzazioni Uniche*), la situazione si è complicata ulteriormente.

Non è raro imbattersi in procedimenti ove non risultano chiare le tempistiche relative sia alla validità dell'atto che si intende rinnovare, sia alla correttezza dei termini di presentazione dell'istanza di rinnovo (o di rilascio nei casi di *"passaggio"* da un'autorizzazione di settore ad un'autorizzazione unica).

In questo contesto si innesta la massima della recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025:

- *"L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L'art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l'autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l'acquisizione tacita dell'assenso".*

Fermo restando quanto sancito dagli *"ermellini"*, in merito al *"principio del silenzio – assenso"*, è interessante analizzare, di seguito, l'articolata cronologia temporale degli atti e dei provvedimenti richiamati nella pronuncia della Cassazione, al fine di comprenderne il giudizio finale:

- la società ricorrente era in possesso dell'*"autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata ... in data 20 maggio 2013"* (con scadenza maggio 2017);
- la ditta ha presentato *"richiesta di autorizzazione unica ambientale ... nel mese di giugno 2016"* (istanza presentata nei termini, così come disposto dall'art.3 del DPR n. 227/2011²);
- lo *"sportello unico delle attività produttive del Comune ... aveva omesso di notificare la corrispondenza della provincia di ... del 22 febbraio 2017"* (diniego relativo all'istanza del giugno 2016)
- *"il 20 marzo 2017, ancor prima della ... scadenza dell'autorizzazione allo scarico ..., l'azienda aveva inoltrato motivate istanze di proroga della stessa autorizzazione, evidenziando come il programmato ampliamento dell'impianto produttivo ... prevedesse ... una modifica dell'impianto di depurazione esistente in vista dell'aumento del numero di utenti finali che sarebbero passati da 19 ad un numero variabile compreso tra le 50 e*

² "Art. 3. Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza ... presenta all'autorità competente un'istanza ..."



le 300 unità” (anche se non è chiaro cosa si intenda per “unità” – probabilmente la potenzialità in abitanti equivalenti A.E. – trattasi di modifica sostanziale ex art. 6 DPR n.59/2013);

- “l'11 settembre 2019, la polizia giudiziaria aveva eseguito un accesso presso l'azienda del ricorrente riscontrando ... l'assenza di autorizzazione per la gestione degli scarichi e impartendo conseguentemente le prescrizioni di legge” (si presume, dal contenuto della Sentenza, che il termine prescrittivo sia stato fissato a 1 anno);
- “Con nota della provincia di ... del 15 ottobre 2019 era stato ... attestato che l'azienda non disponeva di validi titoli per gli scarichi delle acque domestiche, industriali e di prima pioggia”;
- La “trasmissione il 31 dicembre 2019 ad opera del Comune ... di un preavviso di diniego predisposto dalla provincia di ... il 4 ottobre 2019, nel quale veniva richiamata una precedente comunicazione del 22 febbraio 2017 che non sarebbe mai stata notificata al ricorrente e di cui l'imputato non avrebbe mai avuto notizia”;
- “il Comune rilasciava l'autorizzazione allo scarico per il trattamento delle acque reflue domestiche per subirrigazione ...” (si presume, dal contenuto della Sentenza, che il termine di rilascio sia il 3 settembre 2020);
- “con una nota dell'8 settembre 2020 l'azienda del ricorrente trasmetteva alla provincia di ... l'autorizzazione allo scarico per subirrigazione”
- “il 18 dicembre 2020 i carabinieri eseguivano nuovo accesso presso i locali dell'azienda e, riscontrata la mancata ottemperanza alla prescrizione dell'11 settembre 2019, emettevano il verbale summenzionato”;
- in seguito a quanto sopra riportato, la Cassazione ritiene che il reato si è consumato “... a far data dal 31 dicembre 2019 fino alla data dell'accertamento oggetto di contestazione, individuata nella rubrica nell'11 settembre 2020”;
- l'autorizzazione allo scarico è stata “rilasciata dalla Provincia ... in data 3 agosto 2021” (si ritiene che questa sia la data di adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente ex art. 2 comma 1, let. a del DPR n. 59/2013 così come disposto dall'art. 4, comma 7 del citato regolamento – “L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo”);
- l’“autorizzazione relativa alle acque reflue industriali, prima pioggia e di lavaggio dei piazzali ... effettivamente rilasciata l'11 ottobre 2021” (si ritiene che questa sia la data di rilascio del provvedimento finale di AUA da parte del SUAP così come disposto dal succitato art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013).

Per avere una visione semplificata e diretta della cronologia sopra descritta, si riassumono, nella seguente tabella, i fatti accaduti e richiamati in Sentenza:

DATA ATTO/PROVVEDIMENTO	SOGGETTO ATTO/PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE ATTO/PROVVEDIMENTO
20/5/2013 (scadenza maggio 2017)	A.C. non indicata in sentenza	Autorizzazione allo scarico
Giugno 2016	Ditta	Istanza rilascio AUA (entro 6 mesi ex DPR 227/2011)
22/2/2017	Provincia	Diniego, mai notificato dal SUAP
20/3/2017	Ditta	Istanza modifica sostanziale
11/9/2019	Polizia Giudiziaria	1° accesso – rilevata assenza di autorizzazione allo scarico – prescrizioni (termine 1 anno)
4/10/2019	Provincia	Preavviso di diniego con richiamo al precedente diniego del 22/2/2017 non notificato dal SUAP
15/10/2019	Provincia	Attestazione alla p.g. che l'azienda non disponeva di validi titoli per gli scarichi
31/12/2019	SUAP	Notifica del diniego del 4/10/2019
9/1/2020	Ditta	Riscontro al preavviso di diniego
3/9/2020	Comune	Autorizzazione scarico SOLO PER le acque reflue domestiche
11/9/2020	Polizia Giudiziaria	Scadenza prescrizioni
18/12/2020	Polizia Giudiziaria	2° accesso – rilevata assenza dell'autorizzazione scarico per acque reflue industriali e di prima pioggia e consequenziale CNR
3/8/2021	Provincia	Autorizzazione scarico industriali (si presume come adozione AUA)
11/10/2021	SUAP	Si presume sia la data di rilascio del provvedimento finale di AUA

Si evidenzia, da quanto sopra riportato, che la violazione ex art. 137 TUA è stata accertata, effettivamente, solo al secondo accesso della polizia giudiziaria, in quanto, come sancito dalla Cassazione, *“a differenza di quanto riscontrato in sede di primo accesso, in cui ben poteva ritenersi incolpevole il comportamento del ricorrente perché non a conoscenza della nota di preavviso di diniego non notificatagli, non altrettanto può dirsi quanto alla condotta successiva alla data del 31 dicembre 2019, data in cui questi aveva avuto contezza della nota del comune ... del preavviso di diniego predisposto dalla provincia di ... in data 4 ottobre 2019, in cui veniva richiamata la nota del 22 febbraio 2017.”*

Difatti, in seguito al secondo intervento della p.g., necessario per verifica l'ottemperanza a quanto prescritto in sede del primo sopralluogo, il titolare allo scarico *"Essendo venuto a conoscenza di tale preavviso, in assenza di provvedimento espresso, e in costanza della non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza in data 11 settembre 2019, ... avrebbe dovuto astenersi dal proseguire nell'attività di scarico, non trovando applicazione il richiamato art. 124, comma 8, non potendo provvisoriamente essere mantenuto lo scarico in una situazione nella quale, peraltro, il ricorrente era ben consapevole del fatto che gli enti competenti non avevano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso: Sez. 3, n. 16001 del 12/02/2003, Frerè, Rv. 224722 – 01, emergendo ciò anche da una lettura dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui si esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, che l'autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l'acquisizione tacita dell'assenso; cfr. Cons. St., sez. 5, n. 11033 del 16 dicembre 2022)."*

In conclusione, con il presente contributo, voglio porre l'accento sull'importanza, nelle attività di verifica delle autorizzazioni ambientali dei termini (per ogni singolo atto e/o provvedimento) e, in generale, di tutti gli *step* che compongono il relativo iter procedurale.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 3 novembre 2025